

personalità giuridica avente sede in Roma, ha assunto la cura della programmazione dell'evento;

mediante delibera in data 26 febbraio 1996, n. 850 il C.O.N.I. ha approvato lo statuto della F.I.S.S., ammettendo l'associazione alla categoria delle cosiddette discipline associate;

il Consiglio Federale della F.I.S.S., nell'esaminare le difficoltà legate all'organizzazione ed alla cura dell'evento, ha provveduto, in data 14 ottobre 1999, alla costituzione di un « Comitato Organizzatore Locale denominato C.O.L. », formato da privati, per provvedere alla gestione della manifestazione;

con la legge 1° marzo 2001, n. 39, « Contributo straordinario per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi » lo Stato italiano ha attribuito un contributo di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, per il finanziamento delle spese concernenti la preparazione dei XIX Giochi mondiali silenziosi, in programma a Roma dal 22 luglio al 1° agosto 2001;

veniva successivamente approvata la legge 28 novembre 2001, n. 424 « Rifinanziamento della legge 1° marzo 2001, n. 39 per lo svolgimento dei XIX Giochi mondiali silenziosi », ove si disponeva un contributo straordinario ulteriore di lire 5 miliardi per l'anno 2002;

alla luce dei provvedimenti richiamati, per la realizzazione della manifestazione, sono stati complessivamente erogati dallo Stato italiano, tramite il competente Ministero del tesoro, al patrimonio del Comitato C.O.L. lire undici (11) miliardi nel corso degli anni 2001-2002;

la manifestazione si è svolta nelle date indicate (17 luglio-1° agosto 2001);

l'erogazione del finanziamento di cui sopra è avvenuto integralmente a favore di soggetti privati —

se sia stato predisposto e inviato ai Ministri in indirizzo un rendiconto delle

spese effettuate dal Comitato C.O.L. relativamente alle somme erogate dallo Stato italiano;

se, alla luce del rendiconto eventualmente presentato dal Comitato suddetto, siano residue somme di danaro e, in caso affermativo, a quale ente, con medesime finalità ai sensi della vigente legislazione, le stesse sono state o saranno devolute. (4-05334)

\* \* \*

#### FUNZIONE PUBBLICA

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

CRISCI. — *Al Ministro della funzione pubblica.* — Per sapere — premesso che:

l'attuale disciplina delle incompatibilità degli incarichi e degli impieghi dei pubblici dipendenti, frutto di una sedimentazione normativa risalente al 1957, anno in cui fu varato il decreto del Presidente della Repubblica n. 3, per quanto complessa ed ancora disarticolata, nonostante l'approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non sembra, tuttavia, escludere in maniera assoluta la possibilità di ricoprire incarichi societari in imprese aventi fini di lucro;

già il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, all'articolo 60, prevedeva, e tuttora la disposizione risulta vigente, l'impossibilità per i dipendenti pubblici di « esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite con fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente ». Così come il successivo articolo 62 dispone che « nei casi stabiliti dalla legge o quando ne sia autorizzato con deliberazione del Consiglio dei Ministri, l'impie-

gato può partecipare all'amministrazione o far parte di collegi sindacali in società o enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca, in quelli che siano concessionari dell'amministrazione di cui l'impiegato fa parte o che siano sottoposti alla vigilanza di questa ». Parimenti, il comma 9, dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dispone che « Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi »;

la direzione centrale del personale dell'agenzia delle entrate, con circolare dell'11 luglio 2001, protocollo n. 2001/12324, inviata alle direzioni centrali, agli uffici alla dirette dipendenze del direttore dell'agenzia e alle direzioni regionali, ha fornito alle suddette strutture le direttive in materia di disciplina delle incompatibilità, del cumulo di impieghi e degli incarichi per il personale appartenente alla medesima amministrazione, sostenendo invece la totale incompatibilità con l'assunzione a qualunque titolo di cariche in società di persone o di capitali aventi scopo di lucro —

stante la evidente differente interpretazione e applicazione normativa adottata al riguardo da detta amministrazione e, probabilmente condivisa da altre, quale sia la valutazione dell'Esecutivo al riguardo e quali iniziative il Ministro ritenga di voler assumere al fine di fornire un orientamento interpretativo omogeneo e chiarificatore. (5-01614)

\* \* \*

## GIUSTIZIA

*Interrogazioni a risposta scritta:*

COSTA. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

secondo i dati riportati dal « Rapporto mensile sulla popolazione penitenziaria,

indagine al 31 dicembre 2002 », pubblicato dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ufficio per lo sviluppo e la gestione del sistema informativo automatizzato, il numero di detenuti nelle carceri italiane ammontava, alla fine dell'anno 2002, a 55.670 unità di cui 53.200 uomini (pari al 95,6 per cento del totale) e 2.469 donne;

con provvedimento del Ministero è stata disposta la « capienza regolamentare » di ciascun istituto penitenziario;

superandosi con frequenza la capienza regolamentare, è stata introdotta la categoria « capienza tollerabile », con l'intenzione di indicare l'ipotetica massima ricettività di ciascun carcere, oltre la quale viene superata la soglia della stessa tolleranza in qualche modo accettabile;

in ben 41 istituti penitenziari italiani, su 205, i detenuti presenti eccedono addirittura la capienza tollerabile;

nel dettaglio le situazioni più critiche: Padova C.C. (regolamentare 64, tollerabile 100, presenti 219: +242 per cento rispetto alla capienza regolamentare), Busto Arsizio (regolamentare 167, tollerabile 297, presenti 386: +131 per cento), Brescia Mombello (regolamentare 206, tollerabile 307, presenti 415: +130 per cento), Bari (regolamentare 220, tollerabile 363, presenti 474: +115 per cento), Catania Piazza Lanza, (regolamentare 222, tollerabile 326, presenti 475: +113 per cento), Verona Montorio (regolamentare 281, tollerabile 477, presenti 594: +111 per cento), Pistoia (regolamentare 64, tollerabile 118, presenti 131: +104 per cento), Bergamo (regolamentare 210, tollerabile 349, presenti 425: +102 per cento), Foggia (regolamentare 390, tollerabile 449, presenti 613: +101 per cento), Firenze Sollicciano (regolamentare 467, tollerabile 796, presenti 930: +99 per cento), Bologna (regolamentare 483, tollerabile 895, presenti 921: +90 per cento), Pordenone (regolamentare 46, tollerabile 62, presenti 87: +89 per cento), Pisa (regolamentare 227, tollerabile 236, presenti 428: +88 per cento), Locri regolamentare 76, tollerabile 128, presenti 135: +77 per